

CONVENZIONE DI TIROCINIO  
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO  
(AI SENSI DELL'ART. 4, V° co, D.M. 25/3/1998, N. 142)

TRA

la II Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Taranto, codice fiscale 80002170720 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Preside prof. Antonio Felice Uricchio nato a Bitonto il 10/07/1961

E

la Regione Puglia con sede legale in Bari, codice fiscale 80017210727 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata dal Direttore di Area Giuseppe Mauro Ferro, nato a Lecce il 04 aprile 1953

Premesso

- Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9;
- Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 385 del 31 marzo 2005 è stato approvato l'accordo di programma quadro "Azioni per lo sviluppo del sistema

universitario pugliese" fra la Regione Puglia e le Università degli Studi di Bari, di Lecce, di Foggia, il Politecnico di Bari e la LUM Jean Monnet;

Si conviene quanto segue

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, attuativo della succitata legge, l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia si impegna ad accogliere presso le proprie strutture fino a n. 10 soggetti per anno in tirocinio di formazione e orientamento su proposta della II Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile del soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile del soggetto ospitante;

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze presso il soggetto ospitante;
- le strutture (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

#### Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

#### Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna ai sensi dell'art. 5 D.M. 142/98 a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### Art. 5

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguitamento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ente e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della legge 675 del 31.12.1996.

## Art. 6

Le attività di tirocinio di formazione e di orientamento oggetto della presente convenzione avranno la durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data stipula della presente convenzione ed è rinnovabile, a richiesta delle parti.

Bari,

**Per la Regione Puglia**

Area Politiche per  
lo Sviluppo Rurale

Il Direttore di Area

**Dott. Giuseppe Mauro Ferro**

**Per l'Università degli  
Studi di Bari**

Il Preside della II Facoltà  
di Giurisprudenza

**Prof. Antonio Felice Uricchio**